

CRITERI DI VALUTAZIONE ai sensi dlgs 62/17

CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Alla Scuola Secondaria di 1° grado
in sede di scrutinio finale presieduto dal DS
in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10)
i docenti del consiglio di classe
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva
a maggioranza
con adeguata motivazione

Sulla base della normativa vigente,

- ferme restando le competenze del Consiglio di classe/team docenti;

- premesso che la valutazione esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi;
- premesso che le proposte di voto devono scaturire da osservazioni sistematiche e da un congruo numero di valutazioni rilevate nel corso dell'anno scolastico;
- premesso che la scuola adotta strategie per il miglioramento degli apprendimenti individuate nel Ptof;
- premesso che la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
- premesso che il ricorso alla non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato deve perseguire unicamente la finalità di promuovere, attraverso la ripetenza e la frequenza di un ulteriore anno nella scuola, il successo formativo degli alunni;

Il Collegio dei docenti

individua ed assume in sede di scrutini finali i seguenti **criteri generali** per l'ammissione o meno alla classe successiva e all'esame di Stato:

in caso di

- **quadro complessivo con carenze disciplinari riferite a più di tre insufficienze gravi, riguardanti in particolare le competenze di base** nelle conoscenze, abilità e competenze necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo, nonostante l'introduzione di facilitatori, la rimozione di ostacoli e la ridefinizione dell'ambiente di apprendimento;
- mancata progressione dell'allievo in ordine a conoscenze e capacità, con mantenimento delle lacune evidenziate nella fase di partenza o durante l'anno scolastico, pur in presenza di attività di recupero;
- rifiuto sistematico di ogni impegno nello studio di una o più discipline e verso le attività proposte, compresi i compiti di realtà;
- mantenimento di rapporti conflittuali/oppositivi con i pari e gli adulti, pur avendo partecipato ad attività di cooperative learning e peer to peer, lavori in

piccolo gruppo e coppia, attività laboratoriali

si individuano le seguenti situazioni per le quali **si ritiene opportuna**

L'AMMISSIONE

- allievi in gravi situazioni di disagio, tali da far ritenere gli aspetti educativo-relazionali prioritari rispetto agli aspetti didattici;
- allievi che non hanno completamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati per condizioni di partenza particolarmente svantaggiate, ma che hanno comunque registrato un progresso tale da prevedere la possibilità di un recupero soddisfacente nell'anno successivo;
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione

LA NON AMMISSIONE:

- come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (**dalla prima alla seconda classe della secondaria primo grado**);
- la presenza di uno o più debiti pregressi relativi alla promozione dell'anno scolastico precedente decisa anche a maggioranza dal Consiglio di classe;
- allievi per i quali si ritiene che la ripetenza possa consentire un potenziamento delle competenze e un innalzamento dei livelli di apprendimento;
- allievi che hanno mostrato una mancata progressione in ordine a conoscenze e capacità, con mantenimento delle lacune evidenziate nella fase di partenza o durante l'anno scolastico;

	<ul style="list-style-type: none">- allievi che hanno evidenziato un rifiuto sistematico di ogni impegno nello studio di una o più discipline;- allievi con serie difficoltà nelle conoscenze, abilità e competenze che non consentano di affrontare la classe successiva in modo proficuo;- allievi che presentano una evidente immaturità globale;- allievi per i quali la scuola ha ricevuto da servizi sociali/psicologa di istituto/Uonpia/altre agenzie educative indicazioni favorevoli ad una eventuale ripetenza
--	--

Per gli allievi con precedenti non ammissioni il Consiglio di Classe/team docenti valuterà con estrema attenzione la possibilità di un'ulteriore ripetenza, che verrà presa in considerazione solo nel caso in cui ci siano elementi che facciano supporre una effettiva utilità.

Delibera del Collegio docenti n° 3 del 13/03/2018 n.